



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 16 Gennaio 2024

CASI OPERATIVI

Sismabonus e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità per il controllo automatico
di Gianfranco Antico

DICHIARAZIONI

Gli adempimenti degli eredi del professionista deceduto
di Stefano Rossetti

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le nuove regole previste in tema di residenza fiscale delle persone fisiche
di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Proroga del superbonus per i redditi bassi: opportunità per pochi
di Elisa De Pizzol



CASI OPERATIVI

Sismabonus e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo at the top left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS" above "2024 Edition". At the bottom, it shows "Euroconference | Forbes" and "sponsored by TeamSystem". To the right is a circular portrait of a man and a woman standing together.

Siamo in presenza di un edificio formato di 2 unità abitative e una pertinenza di proprietà di persona fisica in comproprietà con il coniuge che ha fruito dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera a), D.L. 34/2020.

L'intervento è consistito nell'agevolazione strutturale sulle parti comuni.

Per quanto riguarda l'intervento di miglioramento strutturale si è usufruito dell'agevolazione di 96.000 x 3 in quanto si hanno 3 identificativi catastali.

Per quanto riguarda gli altri interventi agevolativi ex ecobonus, come l'impianto di riscaldamento e quello fotovoltaico, hanno usufruito di detrazione sempre al 110% divisa al 50% fra i coniugi.

I comproprietari, nonostante abbiano utilizzato l'agevolazione 110% strutturale ai sensi dell'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020, sulle parti comuni, possono usufruire anche della detrazione 50% per le opere di ristrutturazione delle 2 unità abitative anche qui pari a un massimo di 96.000 euro per unità, ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, anche se non si è in presenza di un condominio?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità per il controllo automatico

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

[Scopri di più](#)

Il cd. **controllo automatico della dichiarazione**, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, può generare delle **comunicazioni di irregolarità**.

Tali **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:

- con **raccomandata A/R** presso il domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
- tramite posta elettronica certificata (**Pec**), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
- attraverso il canale **Entratel**, all'intermediario che **ha inviato in via telematica la dichiarazione**.

Gli intermediari hanno l'obbligo di **informare tempestivamente i propri clienti** del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo **può regolarizzare** la propria posizione pagando, **entro un certo termine**, una sanzione ridotta, oltre **all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi**.



Modalità e termini per la regolarizzazione

La
regolarizzazione
delle
comunicazioni



deve avvenire **entro 30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione. In caso di **avviso telematico all'intermediario** che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di **90 giorni dalla trasmissione dell'avviso.**

Pagamento



Dell'imposta dovuta, degli interessi e della **sanzione ridotta a 1/3** di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte (**10%**)

Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.

Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:

- il **contribuente titolare di partita Iva** deve versare esclusivamente **in via telematica**;
- il **contribuente non titolare di partita Iva** può pagare anche con il modello **F24 cartaceo presso banca**, posta o agente della riscossione.

Il contribuente può rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità in un numero massimo 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti **gli interessi**.

Se, invece, il contribuente non ritiene corretto l'esito del controllo può usufruire di una assistenza diversificata.



Assistenza

Ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati

→ Se l'Ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla **data di comunicazione della correzione da parte dell'Ufficio.** In questo caso, al contribuente viene consegnato un **nuovo modello di pagamento** con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'Ufficio intraprende il **procedimento ordinario di riscossione** per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo).

Alle Sezioni di assistenza multicanale

→ **telefonando ai numeri 800.90.96.96** (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 0696668907 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

I soggetti abilitati ai servizi telematici

→ Possono utilizzare direttamente **il servizio “Civis”**, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec).



DICHIARAZIONI

Gli adempimenti degli eredi del professionista deceduto

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Quando un **professionista decede**, gli eredi sono chiamati a gestire gli **adempimenti fiscali del de cuius**, oltre ai propri, che si generano quale conseguenza del fenomeno successorio. Nello specifico, gli eredi devono:

- **dichiarare il reddito prodotto dal professionista deceduto** nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data del decesso (e versare le eventuali imposte);
- **dichiarare il reddito imputato a loro stessi** a seguito dell'incasso dei crediti vantanti dal *de cuius* all'atto del decesso (e versare le eventuali imposte).

In relazione al primo punto, **gli eredi non figurano come contribuenti**, ma **devono**, per conto del *de cuius*, **presentare la dichiarazione fiscale**.

In linea generale, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale è rappresentato dal **30 novembre successivo alla chiusura del periodo d'imposta** (30 settembre a decorrere dal periodo d'imposta 2024 come previsto dal Decreto attuativo L. 111/2023); tuttavia, se il contribuente decide **dopo il 1° agosto i termini sono posticipati di 6 mesi**.

Quindi, in caso di decesso compreso tra:

- **l'1.1.2022 e il 31.7.2023**, la dichiarazione fiscale per il periodo d'imposta 2022 doveva essere presentata entro lo scorso **11.2023**. Gli eredi, comunque, potranno spedire la dichiarazione **nei 90 giorni successivi la scadenza** (28.2.2024) **senza che la stessa venga considerata omessa**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#);
- **l'1.8.2023 e il 30.11.2023**, la dichiarazione deve essere spedita entro il prossimo **5.2024**.

Quanto sopra vale se l'invio **avviene telematicamente**.

Se, invece, la dichiarazione fosse **presentata presso gli uffici postali**, i termini sarebbero i seguenti:



- **termini ordinari tra il 2.5.2023 e 30.6.2023**, se il decesso è avvenuto tra **l'1.1.2022 e il 28.2.2023**;
- **12.2023** (termine prorogato di 6 mesi), se il decesso è avvenuto tra **l'1.3.2023 e il 30.6.2023**.

Per quanto attiene al secondo punto, invece, **l'erede deve adempiere per conto proprio**, infatti, nella generalità dei casi, all'atto del decesso, il professionista **vanta dei crediti nei confronti dei propri clienti**.

L'incasso di tali crediti genera, ai sensi dell'[articolo 54, Tuir](#), **reddito di lavoro autonomo** e non perde tale qualifica nemmeno se i soggetti percettori **sono gli eredi del de cuius**. Tale posizione era già stata sostenuta dall'Amministrazione finanziaria in passato (nota n. 8/873/1980), secondo cui “*con l'istituzione di erede un soggetto, per effetto della successione mortis causa, subentra nei rapporti giuridici patrimoniali del de cuius lasciandoli inalterati. Conseguentemente, anche se il reddito di lavoro autonomo prodotto dal de cuius viene a confluire tra i redditi che fanno capo all'erede, non varia, ai fini dell'IRPEF, il titolo – cioè il presupposto oggettivo – che ha originato il reddito stesso*”. Posizione ribadita recentemente anche dalla risposta ad interpello n. 785/2021.

Inoltre, tali redditi sono assoggettati a **tassazione separata** da parte degli eredi, **a meno che non venga esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria**, come disposto dall'[articolo 7, comma 3, Tuir](#), secondo cui “*in caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18 [19 e 21, n.d.r.], salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16 [17, n.d.r.], anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti*”.

Dal punto di vista procedurale, l'[articolo 21, Tuir](#), in applicazione della disposizione di cui sopra, **prevede che**:

- “*nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione*” (comma 2);
- “*se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 [12, n.d.r.] per il primo scaglione di reddito*”.

Sotto il profilo operativo, gli eredi dovranno **assoggettare a tassazione il reddito** nel periodo d'imposta del percepimento e compilare il **quadro RM** del modello redditi PF.



Sempre nel **quadro RM è possibile esercitare**, se più conveniente, l'opzione per l'applicazione della **tassazione ordinaria**.

Per quanto riguarda gli aspetti Iva, come da ultimo ribadito dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 785/2021](#), gli eredi devono **tenere aperta la partita Iva** fino a che tutti i crediti non saranno incassati (momento impositivo ex [articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)), ovvero **anticipare la fatturazione**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le nuove regole previste in tema di residenza fiscale delle persone fisiche

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità internazionale alla luce della riforma fiscale

Novità in tema di fiscalità internazionale previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto attuativo di riforma fiscale

Scopri di più

La norma che **consente di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche** è da sempre contenuta nell'[**articolo 2, Tuir**](#), rubricato soggetti passivi, il quale individua **un criterio di carattere formale** (l'iscrizione all'anagrafe delle popolazioni residenti in Italia) e **due criteri sostanziali** (domicilio e residenza del contribuente, ai sensi dell'[**articolo 43 cod. civ.**](#)).

Prima delle recenti modifiche, il legislatore aveva previsto che “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile*”.

Il domicilio è definito dall'[**articolo 43, comma 1, cod. civ.**](#), come “*il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*”.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023, del D.Lgs. 209/2023, la **riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale è entrata definitivamente in vigore**.

In particolare, **ai fini delle imposte sui redditi saranno considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le **frazioni di giorno**, hanno il domicilio o la residenza (ai sensi del codice civile) nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Tale disposizione, che introduce **importanti modifiche alla normativa sostanziale di riferimento**, è entrata in vigore lo scorso **29.12.2023** e modifica l'[**articolo 2, comma 2, Tuir**](#), come di seguito schematizzato.

VECCIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE



AGEVOLAZIONI

Proroga del superbonus per i redditi bassi: opportunità per pochi

di Elisa De Pizzol

Seminario di specializzazione

Bonus edilizi: il nuovo calendario

Dalla Legge di Bilancio 2024 agli ultimissimi chiarimenti delle Entrate

[Scopri di più](#)

Fondo statale a favore dei contribuenti che non hanno terminato i lavori, ma **hanno raggiunto almeno il 60% e con quoziente familiare fino a 15.000 euro**: è quanto ha previsto il decreto “salva spese” licenziato a fine anno.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 212/2023, recante «*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*trentesima modifica al quadro normativo che disciplina il **Superbonus**.

Il nuovo provvedimento, accanto alla previsione eccezionale che l’Agenzia delle entrate non provvederà al recupero delle detrazioni fiscali in caso di lavori non ultimati, alla stretta sul bonus barriere architettoniche e sugli interventi nelle aree terremotate, **ha anche considerato di non abbandonare i redditi più bassi nel passaggio del Superbonus dal 110% al 70% previsto a decorrere dall’1.1.2024**. In particolare, l'articolo 1, comma 2, D.L. 212/2023, prevede, di fatto, una soluzione analoga al meccanismo del cosiddetto «fondo indigenti», ovvero l’erogazione di un contributo – che copre in questo caso la differenza di aliquota che nel 2024 scende dal 110% al 70% – **per le spese sostenute dall’1.1.2024 al 31.10.2024. Tale misura è prevista a favore dei contribuenti** che eseguono gli interventi agevolati di cui al Superbonus **alla seguente triplice condizione**:

1. che **si tratti di condòmini, proprietari** (o comproprietari) **di edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, **Onlus, e associazioni di promozione sociale**, con esclusione quindi di titolari di case unifamiliari e di unità indipendenti;
2. che **entro la data del 31.12.2023** abbiano raggiunto uno **stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%**;
3. che abbiano un **reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro** determinato ai sensi del comma 8-bis.1, dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

Ricordiamo, a tal proposito, che, in base al comma 8-bis.1 citato il «**reddito di riferimento**» è il **risultato di una frazione**, dove al numeratore va indicata «*la somma dei redditi complessivi*



posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare» e dagli altri familiari di cui all'[articolo 12 Tuir](#), presenti nel suo nucleo familiare e a carico nel 2022. Il denominatore, invece, è costituito dal numero di parti determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La divisione **non deve dare un risultato superiore a 15.000 euro.**

Il secondo periodo del comma 2, dell'[articolo 1, D.L. 212/2023](#), stabilisce, poi, che **l'erogazione del contributo** è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrata, **secondo criteri e modalità determinati con decreto del Mef da adottarsi entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, con il terzo periodo si prevede che il **contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.**

Quanto all'**erogazione del fondo statale**, si osserva che la relazione tecnica al decreto specifica che dello stanziamento iniziale «*pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000*». Ciò significa, in altri termini, che **è stato utilizzato meno del 18% del già esiguo contributo messo a disposizione dallo Stato** (risorse previste dall'[articolo 9, comma 3, D.L. 176/2022](#)).

Oltre alle pochissime risorse stanziate, non va trascurato anche un **problema di ordine pratico** già evidenziato dalla presidente dell'Anc: **il meccanismo del fondo indigenti prevede un rimborso relativo a spese già sostenute, con ciò richiedendosi una disponibilità finanziaria di cui pochi senz'altro dispongono e investimenti che si basano su un impegno solo «teorico» dello Stato** che, in appena tre anni di vigenza del superbonus, ha dimostrato di cambiare più volte decisione.

Il risultato di questa misura, quindi, **sembra non soddisfare molti**: da un lato, come abbiamo visto, per **i soggetti a basso reddito**, le misure economiche stanziate per le spese non coperte dal superbonus al 70% potranno non essere sufficienti; dall'altro, non bisogna dimenticare che sono rimasti fuori **tutti gli altri contribuenti** che, magari con redditi di poco superiori al quoziente familiare di 15.000 euro, si trovano costretti da un **blocco dei cantieri** a dover compensare la quota non più coperta dallo sconto fiscale.

Vedremo se il Governo metterà **sul piatto altre soluzioni**, forse **in sede di conversione** dello stesso decreto salva spese.